

Termini e condizioni generali [TeC] di Cinterion Wireless Modules GmbH (Cinterion)

1 Ambito

- 1.1 L'applicazione dei seguenti termini e condizioni è esclusiva. Eventuali deviazioni o aggiunte di termini del socio contrattuale non possono far parte del contratto a meno che Cinterion non ne abbia espressamente approvata per iscritto l'applicabilità. Questo vale anche per il caso in cui Cinterion adempia incondizionatamente ai propri obblighi pur essendo consapevole della eventuale deviazione o dei termini aggiuntivi. I TeC si applicheranno, così come emendati, anche a tutti i futuri accordi con la parte contrattuale.
- 1.2 Questi TeC varranno esclusivamente nei confronti di commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi separati di diritto pubblico nell'accezione di s. 310 ss. 1 BGB (Codice civile tedesco).

2 Conclusione del contratto, soggetto di obblighi contrattuali, forma scritta.

- 2.1 Gli ordini piazzati dalla parte contrattuale dovranno essere considerati come offerte a meno che non sia stato chiaramente e immediatamente concordato da entrambe le parti un contratto nel caso individuale; p. es. con reciproca firma di un rispettivo accordo. Una tale offerta potrebbe essere accettata da Cinterion entro 10 giorni.
- 2.2 Il socio contrattuale dovrà piazzare ordini separati per l'acquisto di M2M Data Modules/Telematics Modules, PC Card Modems/External Wireless Modem e Laptop Computer Embedded Modules (come definiti nella sottostante clausola 10.1) per consentire a Cinterion di attivare l'ordine.
- 2.3 Il soggetto degli obblighi contrattuali viene stabilito esclusivamente nella conferma dell'ordine scritto di Cinterion oppure, nel caso di immediata conclusione del contratto (clausola 2.1), nel rispettivo accordo.
- 2.4 Perché sia valido, qualsiasi accordo così come qualsiasi susseguente accordo addizionale o di deviazione, dovrà essere eseguito per iscritto. Questo varrà anche per un emendamento del requisito di forma scritta. Per l'osservanza del requisito di forma scritta sarà sufficiente un formato testuale (e-mail, fax).

3 Prezzi, condizioni di pagamento, mancati pagamenti, diritto di compensazione e conservazione

- 3.1 I prezzi stabiliti da Cinterion sono al netto di costi di trasporto, consegna e imballaggio e dell'applicabile IVA vigente. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato immediatamente senza detrazioni, al più tardi, comunque, entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3.2 In caso di mancato pagamento Cinterion avrà diritto agli interessi di mora a un tasso percentuale di 8 punti al di sopra del rispettivo tasso annuale. Non è escluso l'accertamento di eventuali ulteriori danni.
- 3.3 Cinterion ha diritto di rifiutare l'adempimento dei suoi obblighi o di richiedere pagamenti anticipati nel caso in cui il socio contrattuale fosse inadempiente rispetto a obblighi di pagamento ai sensi del rapporto d'affari. Il socio contrattuale ha diritto di compensazione o di rifiuto di pagamento solo in assenza di contestazione alla sua domanda riconvenzionale o perché stabilito dal tribunale in maniera vincolante.

4 Consegna, date, riserva di auto-consegna

- 4.1 La consegna dovrà avvenire franco fabbrica, vale a dire a spese e rischio del socio contrattuale; questo vale anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da Cinterion. Se concordato, Cinterion potrà richiedere un'assicurazione di trasporto a spese del socio contrattuale.
- 4.2 La data stimata della consegna è fissata nella conferma dell'ordine di Cinterion o, in caso di immediata conclusione di contratto (clausola 2.1), nel rispettivo accordo. A meno che non si sia convenuta esplicitamente una data di consegna vincolante, la data di consegna dovrà ritenersi data preliminare. Le date definitive saranno annunciate da Cinterion con ragionevole anticipo.
- 4.3 Cinterion ha diritto a consegne e prestazioni parziali. Rimarrà inalterata qualsiasi richiesta del socio contrattuale per inadempienza come pure il diritto di obiettare a una consegna parziale senza indebito ritardo qualora questa sia inaccettabile.
- 4.4 Qualsiasi obbligo di prestazione di Cinterion sarà subordinato alla ricezione puntuale e corretta della consegna da parte della stessa Cinterion. Nel caso di consegna errata o tardiva a Cinterion o di altri ostacoli al di fuori

del controllo di Cinterion, questa avrà il diritto di posporre la prestazione per la durata del relativo ritardo od ostacolo senza essere inadempiente.

5 Riservato dominio

- 5.1 Cinterion conserverà il riservato dominio sul prodotto venduto (prodotto soggetto a condizioni) fino a quando il socio contrattuale non avrà effettuato il completo pagamento di ogni reclamo di Cinterion derivante dal rapporto d'affari.
- 5.2 Per tutta la durata del riservato dominio il socio contrattuale non avrà diritto di liberarsi del prodotto soggetto a condizioni, incluso, a solo titolo esemplificativo, suo pignoramento o impegno come sicurezza. Il socio contrattuale tuttavia avrà il diritto di rivendita del prodotto soggetto a condizioni nell'ordinario corso di affari, di collegarlo ad altro prodotto, o di trattarlo a condizione che non sia inadempiente verso gli obblighi di pagamento.
- 5.3 Se il socio contrattuale lavora il prodotto soggetto a condizioni, la lavorazione sarà effettuata in nome e per conto di Cinterion e Cinterion ne acquisirà direttamente il titolo, oppure, se la lavorazione avviene con prodotti di diversi proprietari o il valore del prodotto lavorato è superiore a quello del prodotto soggetto a condizioni, acquisirà il titolo congiunto (comproprietà) nel prodotto di nuova creazione in base alla proporzione tra il valore del prodotto soggetto a condizioni ed il valore del prodotto di nuova creazione. Ove poi Cinterion non acquisisca il titolo del prodotto, il socio contrattuale con ciò cede a Cinterion come sicurezza il proprio titolo o titolo congiunto, rispettivamente nella citata relazione, nel prodotto di nuova creazione. Se il prodotto soggetto a condizioni è connesso con altro prodotto a un singolo soggetto e se uno degli altri prodotti potrà essere considerato come la parte principale, il socio contrattuale cede a Cinterion, nella misura in cui la parte principale appartenga al socio contrattuale, il titolo congiunto nel singolo soggetto così come stabilito nella 1ma frase.
- 5.4 Nel caso in cui venga rivenduto il prodotto soggetto a condizioni, il socio contrattuale con questo trasferisce a Cinterion ogni eventuale reclamo che dovesse sorgere da detta rivendita verso terzi dell'importo dovuto in fattura. Questo vale anche in relazione a qualsiasi altro reclamo che il socio contrattuale acquisisca in merito al prodotto soggetto a condizioni (p. es. in caso di perdita). Il socio contrattuale ha la facoltà revocabile di riscattare i pagamenti a nome proprio ma per conto di Cinterion. Nel caso in cui il socio contrattuale non adempia come dovrebbe ai propri obblighi di pagamento, dovrà, su richiesta di Cinterion e senza indebiti ritardi, informare Cinterion dei reclami trasferiti e il relativo debitore, fornire ogni necessaria informazione per il trattamento di tali reclami, fornire i necessari documenti e informare il debitore della cessione.
- 5.5 Il socio contrattuale potrà richiedere la liberazione dei titoli nella misura in cui il valore di realizzo dei titoli ecceda i reclami aperti per oltre il 20%; Cinterion ha il diritto di stabilire i titoli da liberare.
- 5.6 Il socio contrattuale ha l'obbligo di trattare il prodotto soggetto a condizioni con la debita cura. Il socio contrattuale dovrà informare Cinterion, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di eventuali difetti, pignoramento o altre interferenze nel o del prodotto soggetto a condizioni. In caso di pignoramento del prodotto soggetto a condizioni, il socio contrattuale dovrà accollarsi qualsiasi ed ogni costo di recupero incluse spese legali nella misura in cui tali spese non possano essere recuperate da terzi.

6 Reclami per difetti, rescissione

- 6.1 Per salvaguardare la validità dei reclami, i difetti apparenti dovranno essere notificati per iscritto a Cinterion entro 3 giorni lavorativi dal giorno della consegna mentre quelli latenti che si verifichino entro il periodo di prescrizione dovranno essere notificati per iscritto entro 3 giorni lavorativi dal loro rilevamento.
- 6.2 Il periodo di prescrizione per difetti in prodotti di nuova creazione sarà di 1 anno dalla consegna. Sono esclusi reclami per prodotti usati.
- 6.3 Se un difetto si manifesta entro il periodo di prescrizione, Cinterion ha facoltà di scegliere tra la consegna di un rimpiazzo o la correzione del difetto. Se la consegna del rimpiazzo o la correzione del difetto non avviene entro un ragionevole periodo di tempo o non è accettabile, il socio contrattuale potrà, in conformità alle normative di legge, ridurre il prezzo di acquisto o rescindere il contratto. Vigono le linee guida della garanzia e la politica del servizio di Cinterion.
- 6.4 I reclami per difetti saranno esclusi nel caso in cui il difetto sia causato da cattivo impiego e/o immagazzinamento, rielaborazione o riparazioni, aggregamento con prodotti non espressamente approvati da Cinterion o altri effetti non causati da Cinterion.

6.5 Viene escluso il diritto di rescissione del socio contrattuale che non si basi su un difetto nel caso in cui le circostanze che danno diritto alla rescissione siano al di fuori del controllo di Cinterion.

7 Richieste di risarcimento per danni

7.1 A prescindere dagli aspetti legali, Cinterion, i suoi legali rappresentanti e agenti delegati, saranno responsabili solo per danni ove questi:

7.1.1 siano stati causati da una colpevole inosservanza di un obbligo contrattuale primario (dovere fondamentale), p. es. un dovere il cui adempimento consenta intanto la corretta esecuzione del contratto, ovvero l'inadempienza del quale metta in forse il conseguimento dell'obiettivo contrattuale, rispettivamente, e sull'adempimento del quale il socio contrattuale possa quindi fare affidamento ovvero

7.1.2 siano stati causati da grave incuria o intenzionalmente.

A prescindere dagli aspetti legali dovrà essere esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità per danni.

7.2 Nel caso in cui, ai sensi della clausola 7.1.1. Cinterion si rendesse responsabile di violazione di un obbligo contrattuale primario in assenza di grave incuria o di comportamento doloso, tale responsabilità per danni sarà limitata a un livello che, al momento della conclusione del rispettivo contratto, Cinterion si sarebbe normalmente aspettato in base a circostanze di cui le parti erano in quel momento a conoscenza.

7.3 In nessuna circostanza Cinterion sarà responsabile per danni indiretti e consequenziali o per perdita di profitti.

7.4 In nessuna circostanza Cinterion sarà responsabile per un importo superiore a € 20.000,00 per evento di danno. Nell'ambito del rapporto d'affari la responsabilità complessiva sarà limitata a un totale di € 100.000,00.

7.5 I reclami per danni cadranno in prescrizione dopo un anno dall'inizio del periodo legale di prescrizione. A prescindere dalla consapevolezza del socio contrattuale o grave e negligente mancanza di conoscenza delle circostanze che danno adito a una responsabilità, qualsiasi reclamo cadrà in prescrizione dopo cinque anni dal riscontro della responsabilità.

7.6 La summenzionata prescrizione o esclusione di responsabilità non si applica nel caso di danni colposi alla vita, lesioni personali o danni alla salute, causati da atti intenzionali, ai sensi delle normative di responsabilità della Legge Tedesca sulla Responsabilità del Prodotto (Produkthaftungsgesetz) ovvero nel caso di un obbligo contrattualmente concordato di assunzione di responsabilità a prescindere da qualsiasi infrazione (garanzia).

8 Software

8.1 Subordinatamente ai termini e alle condizioni di cui al presente TeC, il socio contrattuale, i suoi clienti, e clienti finali dei prodotti, godranno del diritto non esclusivo e non trasferibile di usare il software ricevuto da Cinterion nei prodotti. Il socio contrattuale, così come i suoi clienti e i clienti finali, non potranno copiare, modificare, tradurre, retroingegnerizzare, creare lavori derivati, disassemblare o decompilare il software o altrimenti usare il software tranne che come specificamente autorizzato ai sensi del contratto o dalla legge vigente. Riguardo al software Cinterion sarà terzo beneficiario nei contratti con clienti e clienti finali.

8.2 Qualsiasi diritto, titolo e interesse, nel e per, il software, diverso da quelli espressamente garantiti al socio contrattuale ai sensi di questi TeC, rimarranno di attribuzione di Cinterion o suoi licenziati terzi.

8.3 Cinterion non ha l'obbligo di rendere disponibile al socio contrattuale il codice sorgente del software. A scanso di dubbi, Open License Terms, così come definito nella clausola 8.4, potrebbero richiedere che siano rese disponibili in forma di codice sorgente parti protette di software.

8.4 Il software potrebbe contenere freeware, shareware od Open Source Software (così come d'ora in poi definito nella seguente clausola 8.5), l'uso del quale è regolato dalle appropriate condizioni di licenza (Open License Terms). Gli Open License Terms sono inclusi, come richiesti, nella documentazione del prodotto. Nel caso di dissonanza tra le condizioni di questi TeC e gli Open License Terms, prevarranno gli Open License Terms. Cinterion non addeberà al socio contrattuale alcun diritto di licenza per l'uso di tali freeware, shareware o Open Source Software. Se previsto dagli Open License Terms, Cinterion fornirà una copia del codice sorgente (ovvero un'offerta di fornitura di detto codice sorgente) dell'Open Source Software (come da qui in avanti definito nella seguente clausola 8.5). Nonostante un qualsivoglia elemento contrario presente in questi TeC, il socio contrattuale recepisce e conviene che Cinterion non fornirà garanzie e non avrà responsabilità alcuna per quanto riguarda

l'uso da parte del socio contrattuale del freeware, shareware di Open Source Software.

8.5 "Open Source Software" significa ogni software a licenza senza pagamento di diritti (p. es. sono proibite commissioni per l'esercizio di diritti a licenza mentre sono generalmente permesse commissioni per il rimborso di costi sostenuti dal licenziatario) in conformità di qualsiasi clausola di licenza o altre clausole contrattuali che richiedano, come condizione per modificare e/o distribuire tale software e/o qualsiasi altro software in esso incorporato, derivato da, o distribuito con, tale software, ("Software Derivato"), o (a) che sia reso disponibile a terzi il codice sorgente di tale software e/o qualsiasi Software Derivato; e/o (b) che sia garantito a terzi il permesso di creare lavori derivati da detto software e/o qualsiasi Software Derivato.

8.6 Il Software potrà essere trasferito solo unitamente al prodotto o all'hardware designato.

9 Diritti di Proprietà Intellettuale

9.1 Tranne che per quanto stabilito in questa clausola 9, e subordinatamente alle condizioni e alle limitazioni qui di seguito esposte, Cinterion sarà tenuto a rispondere di qualsiasi richiesta di rimborso, azione legale, causa o procedimento intentato da terzi contro il socio contrattuale nella misura in cui tale reclamo, azione legale, causa o procedimento asserisca una diretta violazione di diritti di PI che siano essenziali per il GSM, e/o UMTS-FDD Standard nell'ultima versione adottata e pubblicata alla data della consegna (d'ora in poi riferito come GSM Essential Patents o UMTS-FDD Essential Patents) di prodotti acquistati dal socio contrattuale direttamente da Cinterion (d'ora in poi definito Reclamo). Detti standard non comprendono specifiche unicamente riferite nelle pubblicazioni di ETSI.

9.2 Se un terzo presenta un giustificato Reclamo contro il socio contrattuale e se è Cinterion che ha causato volutamente e negligenemente la violazione asserita, Cinterion dovrà ottenere, a favore del socio contrattuale, e a sue spese, il diritto d'uso del prodotto. Ove ciò non fosse possibile a condizioni economicamente ragionevoli (dove un pagamento da parte di Cinterion non dovrà superare, in ogni caso, l'ammontare come da qui in avanti definito), Cinterion dovrà rifondere il socio contrattuale di ogni danno diretto e delle ragionevoli spese legali direttamente risultanti dalla diretta violazione dei prodotti di GSM Essential Patents o UMTS-FDD Essential Patents fino all'importo di una equa, ragionevole, e non discriminante, commissione di licenza che il titolare delle GSM Essential Patents o di UMTS-FDD Essential Patents potrebbe direttamente pretendere da Cinterion per l'azione trasgressiva intrapresa da Cinterion nei confronti del prodotto ("Importo").

9.3 Il socio contrattuale compirà ogni ragionevole passo per collaborare con Cinterion negli sforzi che Cinterion produrrà per contenere i potenziali danni, costi e spese, sostenuti da Cinterion in conformità a questa clausola 9.

9.4 Secondo le precedenti clausole 9.1 - 9.3 Cinterion sarà responsabile soltanto se il socio contrattuale rimetta a Cinterion un'immediata notifica scritta di un Reclamo asserito o minacciato, consentendo a Cinterion su sua richiesta di assumere il controllo della difesa e/o della composizione di detto Reclamo, e non dia il proprio consenso ad eventuali sentenze o decreti e non intraprenda alcuna altra azione a compromesso di qualsivoglia Reclamo senza l'ottenimento del previo consenso scritto di Cinterion o fornisca a Cinterion ogni ragionevole collaborazione e informazione così come possa essere richiesto da Cinterion.

9.5 Cinterion non sarà responsabile e non dovrà rifondere il socio contrattuale in relazione a qualsiasi Reclamo derivante da o relativo a qualsivoglia: (i) uso o inclusione in qualsivoglia prodotto di qualsivoglia progetto, tecnica, modifica o specifica derivante, fornita o richiesta dal socio contrattuale, ovvero (ii) combinazione del prodotto o suoi elementi con, o incorporazione nel prodotto o suoi elementi di qualsiasi altro prodotto, software, o subassemblaggio se la trasgressione non si fosse verificata senza tale combinazione o inclusione, oppure (iii) trasgressione di qualsiasi metodo o procedimento in cui un qualsivoglia prodotto possa essere usato ma non a copertura dei prodotti se usati da soli, oppure (iv) modifica del prodotto da parte del socio contrattuale o qualsiasi persona o ente diversi da Cinterion, se la trasgressione non si fosse verificata senza tale modifica, oppure (v) uso del prodotto diverso da quello permesso nella relativa documentazione e clausole 10.2 - 10.4

9.6 Le succitate clausole 9.1 - 9.5 definiscono l'intera responsabilità di Cinterion e l'esclusivo rimedio del socio contrattuale per quanto si riferisce ai Reclami definiti nella clausola 9.1. Per quanto riguarda la violazione di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e intellettuale varrà la clausola 7.

10 Definizioni, Uso limitato di prodotti, Osservanza delle Linee guida progettuali

10.1 Ai fini dei presenti TeC,

“W-CDMA Technology”

indica qualsiasi interfaccia aerea standard senza fili che implementa W-CDMA adottata come standard industriale dalla Telecommunications Industry Association (“TIA”), dallo European Telecommunication Standards Institute (“ETSI”), dalla Japan’s Association of Radio Industries and Businesses (“ARIB”) o altri enti internazionali di normazione riconosciuti ed è approvata sui prodotti.

“M2M Field”

significa uno o più dei seguenti tipi di categorie di prodotto: contatori, macchine distributrici, sistemi di sicurezza e sorveglianza, controllo del traffico, dispositivi di navigazione, sistemi di gestione della flotta, telematica, instradatori, PDA industriali autonomi, apparecchiatura POS, macchine per fax, fotocopiatrici, sistemi di sicurezza domestica e industriale, dispositivi di monitoraggio sanitario e analoghe categorie di prodotto M2M, terminale POS, terminale per inserimento dati.

“M2M Module”

significa un Modulo senza fili da usare su base intermacchine (comunemente chiamato M2M), e solo per uso nel Campo M2M e che richieda integrazione o connessione fisica con uno dei prodotti nel Campo M2M.

“M2M Module 3G”

significa un Modulo M2M che incorpora Tecnologia W-CDMA da impiegare soltanto se permanentemente attaccato a, o incorporato in, un dispositivo così come definito nel Campo M2M, a condizione che tali dispositivi:

a) non siano in grado di essere usati a supporto di qualsiasi comunicazione vocale nei due sensi (“Dispositivi preferiti”), con l’eccezione che un dispositivo di monitoraggio clinico possa essere in grado di trasmettere e/o ricevere dati (inclusi messaggi testo), e/o ricevere messaggi vocali preregistrati per e/o da un massimo di dieci (10) numeri di telefono preprogrammati (p. es. ufficio del medico); oppure

b) per riferimento alla telematica, non siano in grado di avviare o ricevere trasmissioni e telecomunicazioni senza fili in conformità alla Tecnologia di interfaccia aerea W-CDMA a meno che non siano elettricamente connessi ad automobili (commerciali o personali), autocarri o autobus (“Veicoli preferiti”), tranne che un completo gruppo di controllo telematico (“TCU”) che incorpori un Modulo M2M di 3G per telematica possa avviare e/o ricevere chiamate solo per e/o da non più di cinque (5) numeri di assistenza in emergenza quando non fisicamente ed elettricamente connessi a un Veicolo preferito solamente per l’ampiezza richiesta dall’iniziativa di sicurezza pubblica eCall della Commissione Europea e non possano essere disconnessi dal Veicolo preferito dall’utilizzatore finale tranne che un completo TCU che incorpori un Modulo M2M a 3G per telematica possa essere rimosso da un Veicolo preferito unicamente a fini antifurto ma non sia in grado di avviare o ricevere telecomunicazioni e trasmissioni senza fili in conformità all’interfaccia aerea WCDMA in quella condizione di disconnessione tranne che come sopra altrimenti previsto. A scanso di dubbi, il telefonino, di un utente finale non è un TCU.”

“UMTS-FDD (conosciuto anche come W-CDMA) Essential Patents”

significa ogni Brevetto con reclami la cui trasgressione non possa essere evitata tecnicamente (ma non commercialmente) quando ci si riferisce al rispetto dello Standard UMTS-FDD.

“GSM Essential Patents”

significa ogni Brevetto con reclami la cui trasgressione non possa essere evitata tecnicamente (ma non commercialmente) quando ci si riferisce al rispetto dello Standard GSM/GPRS.

“GSM/GPRS Standard”

si riferisce alle specifiche tecniche adottate e ufficialmente pubblicate da ETSI in data precedente a quella di consegna specificando caratteristiche tecniche obbligatorie relative ai dispositivi di comunicazione mobile per utilizzatore finale GSM/GPRS ma escludendo specifiche cui si fa unicamente riferimento in uno standard pubblicato da ETSI.

“Patent”

significa qualsiasi brevetto, modello di servizi (senza includere brevetti di progetti o registrazioni di progetti) includendo, ma non in modo esaustivo, ogni tale diritto garantito dietro una qualsivoglia riemissione, estensione, divisione, continuazione e continuazione parziale in ogni paese del mondo. Il termine “Patent” includerà anche qualsiasi domanda per qualsiasi brevetto e modello di servizio come sopra citato.

“UMTS-FDD Standard”

significa una specifica tecnica adottata e ufficialmente pubblicata da ETSI e 3GPP in data precedente a quella di consegna specificando caratteristiche tecniche obbligatorie relative ai dispositivi di comunicazione mobile per utilizzatore finale UMTS-FDD ma escludendo specifiche cui si fa unicamente riferimento in uno standard pubblicato da ETSI e 3GPP.

“Prodotto”

si riferisce ai moduli senza fili di Cinterion.

“ETSI”

significa l’associazione non-profit European Telecommunications Standards Institute, 650 Route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, Francia.

“3GPP”

significa il progetto di partenariato di terza generazione che riunisce un certo numero di enti per gli standard nelle telecomunicazioni noti come soci organizzativi (p. es., a titolo non esaustivo, ETSI, ATIS, TTA e TTC) ed operanti secondo l’accordo progettuale di partenariato di terza generazione sottoscritto nel dicembre del 1998 finalizzato alla produzione di specifiche tecniche globalmente applicabili per un sistema mobile di 3a generazione.

“Embedded Application”

significa l’uso di una scheda modem CDMA incorporata in un altro prodotto in tal modo che la scheda modem CDMA non si possa attaccare a, o staccare da, un consumatore utilizzatore finale senza dover ricorrere a strumenti.

“External Wireless Modem”

significa una scheda modem CDMA che (i) sia progettata e confezionata unicamente per uso esterno e abbinata a un Dispositivo di Comunicazioni da un consumatore utilizzatore finale dove tale abbinamento sia ottenuto tramite un cavo attaccabile a, o staccabile da, detto Dispositivo di Comunicazioni, da un consumatore utilizzatore finale senza dover ricorrere a strumenti (p. es. se non sia progettato o venduto per essere usato in una Applicazione incorporata) e (ii) abbia almeno una dimensione fisica maggiore di 85.6 millimetri.

“ExpressCard Standard”

significa lo ExpressCard Standard (Emissione 1.0) e i suoi aggiornamenti (a condizione che tali aggiornamenti non riducano le dimensioni fisiche minime per una idonea ExpressCard al di sotto delle dimensioni esistenti nell’ Emissione 1.0 del 1mo settembre 2006) adottata dalla Personal Computer Memory Card International Association (“PCMCIA”).

“PC Card Modem”

significa una scheda modem CDMA che (a) sia idonea alle specifiche fisiche per schede di Tipo I, Tipo II e/o Tipo III così come definito nelle schede PC Card Standard o ExpressCard/54 o Express Card/34 così come definito nell’ ExpressCard Standard, o (b) integri un connettore USB Serie A o Serie B da impiegare per attaccare tale scheda modem CDMA a un dispositivo di Comunicazioni tramite una porta USB, a condizione che tale scheda modem CDMA sia di una dimensione fisica superiore ai 50 millimetri e includa un’antenna integrata.

“PC Card Standard”

significa PC Card Standard (incluse emissioni 1.0, 2.0, 2.1, 5.0, e 8.0), e suoi aggiornamenti (a condizione che tali aggiornamenti non riducano le dimensioni fisiche minime per una idonea scheda PC al di sotto delle dimensioni esistenti nelle Emissioni 1.0, 2.0, 2.1, 5.0, o 8.0 del 1mo settembre 2006) adottata dalla PCMCIA.

“LGA Module”

significa qualsiasi modulo così denominato in specifiche del prodotto di Cinterion.

10.2 Il prodotto è sul mercato unicamente per essere impiegato in applicazioni intermacchina (comunemente denominato come Campo M2M) e ne è vietato qualsiasi altro impiego. Il prodotto non è previsto per, né sarà usato in, alcun minitelefono (ad eccezione di PDA industriali autonomi) o computer. Cinterion è subordinato a certe licenze per brevetti di terzi limitate ai prodotti venduti da Cinterion unicamente per il campo d’uso di cui sopra. Non sono previsti diritti o licenze per alcun dispositivo o combinazione al di fuori del prodotto venduto da Cinterion o per qualsiasi altro prodotto usato al di fuori delle applicazioni M2M di ognuna delle quali è espressamente negata ogni responsabilità. Il socio contrattuale dovrà mettersi in contatto con Cinterion per ogni eventuale domanda in merito all’uso consentito del prodotto. È espressamente negata qualsiasi responsabilità su diritti e licenze quivi implicati.

Se si tratta di un prodotto M2M Module 3G, il socio contrattuale recepisce e concorda inoltre che (i) l'M2M Modules 3G qui acquistato dal socio contrattuale verrà usato da quest'ultimo unicamente per incorporarlo in, o come accessorio a, un Dispositivo preferito, o come installazione in un Veicolo preferito, a seconda del caso, e tale M2M Modules 3G non sarà usato per nessun altro fine o rivenduto dal socio contrattuale ad alcun terzo come prodotto autonomo, e (ii) su ragionevole richiesta di Cinterion, il socio contrattuale conviene di concedere a Cinterion l'accesso ai suoi libri contabili, registri e contratti con clienti al solo fine di consentire a Cinterion di avere la conferma che il socio contrattuale si sia mosso nel rispetto di quanto espresso nella precedente frase.

- 10.3 La vendita al socio contrattuale di PC Card Modems e/o External Wireless Modems non comporta per il socio contrattuale alcun diritto di proprietà intellettuale di QUALCOMM per l'impiego di tale PC Card Modems e/o External Wireless Modems in Applicazioni incorporate, incluso, non a titolo esaustivo, qualsiasi diritto di qualsiasi brevetto, marchio di fabbrica, diritti d'autore o segreti di fabbricazione. Il socio contrattuale non potrà usare alcun PC Card Modem e/o External Wireless Modem in una Applicazione incorporata, autonomamente o in combinazione con altri componenti o dispositivi senza una licenza separata di QUALCOMM con nessun brevetto applicabile. L'uso da parte del socio contrattuale di tale PC Card Modem e/o External Wireless Modem in un'applicazione incorporata dovrà avvenire unicamente in conformità ai termini e alle condizioni di tale licenza.
- 10.4 Il socio contrattuale, i suoi clienti e clienti finali implementeranno qualsiasi LGA Modules acquistato da Cinterion nei loro prodotti in rigorosa conformità alle specifiche progettuali di Cinterion. Il socio contrattuale è consapevole che per via della connessione meccanica permanente tra LGA Module e il prodotto del socio contrattuale la diagnosi e la riparazione di possibili difetti di tale modulo richiede che il modulo possa essere trattato usando certe connessioni di verifica considerate nelle specifiche del progetto. In certe circostanze, in caso di scostamenti da tali specifiche, potrebbero non essere diagnosticati e riparati possibili difetti del LGA Module dopo che detto modulo sia stato implementato nel prodotto del socio contrattuale.

11 Segretezza, norme per l'esportazione

- 11.1 Il socio contrattuale si impegna, per un illimitato periodo di tempo, ad osservare la segretezza su qualsiasi informazione e dato a lui forniti nel contesto della relazione contrattuale e classificati come riservati o altrimenti riconoscibili come riservati, in particolare come segreti di fabbricazione o di società, e si impegna altresì, nella misura in cui non fosse necessario per il raggiungimento delle finalità contrattuali, a non registrarli né rimetterli a terzi o usarli in alcuna maniera. Il personale e i terzi dovranno essere vincolati all'osservanza di tali norme.
- 11.2 Nel caso di prodotto esportato, il socio contrattuale dovrà rispondere dell'osservanza di ogni normativa vigente, inclusa, ma a solo titolo esemplificativo, la normativa commerciale estera e qualsiasi vigente normativa europea e statunitense sul controllo dell'export, e sua sarà la responsabilità dell'ottenimento di qualsivoglia licenza o autorizzazione.

12 Legge vigente, luogo di giurisdizione, clausola salvatoria

- 12.1 Vigerà la legge della Repubblica Federale di Germania. Saranno escluse le norme della Convenzione delle Nazioni Unite su Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG).
- 12.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal rapporto contrattuale la competenza esclusiva spetta al tribunale distrettuale di Monaco (Landgericht München I).
- 12.3 Se una delle succitate norme sia o divenga non valida o se una omissione diventi apparente, non ne rimarrà inficiata la validità delle restanti norme. Le parti si impegnano a sostituire ogni eventuale norma che abbia perduto di efficacia con una valida che rifletta il più possibile le finalità della norma decaduta. Nel caso di omissione le parti si accorderanno su una norma su cui si sarebbero accordate ove ne avessero preso in considerazione l'aspetto al momento della conclusione del contratto.